

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 28/07/2014, il quale all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del 29/03/2018, resa immediatamente eseguibile, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 1.700.000,00, così ripartiti:

COSTI FISSI	€.	500.715,60
COSTI VARIABILI	€	1.199.284,40

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'articolo 1, della Legge 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'economie e delle Finanze;

Verificato che il valore medio di riferimento calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 "modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a 322,43 per un costo standard complessivo pari a € 1.669.874,65;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC pari a € 1.654.516,97 è risultato inferiore al costo standard complessivi di cui sopra;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/03/2017, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'esercizio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a) Legge 24 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale ha sospeso, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2018 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le agevolazioni previste dal regolamento TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2018, che il costo delle agevolazioni previste dal regolamento TARI viene posto a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno del 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 6/12/2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018- 2020 degli enti locali;
- il D.M. Interno del 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di

approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'articolo 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile di Settore Rag. Poli Laura in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, ed inserito all'originale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

### **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberative hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

3) Di quantificare in € 1.700.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi di servizio;

4) di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC) è pari a 1.654.516,97 rispetto al costo standard di euro 1.669.874,65, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF 8/2/2018 in euro

5) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'articolo 3-bis comma 1 D.L. 138/2011, per l'adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1 comma 653 Legge 147/2013;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per procedere con la gestione dei relativi adempimenti amministrativi

## COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO)

## RIEPILOGO

	TOTALE		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	KG RIFIUTI	
ABITAZIONI	€ 538.900	31,7%	€ 158.727	€ 380.173	1.818.592	31,7%
DITTE	€ 1.161.100	68,3%	€ 341.989	€ 819.111	3.914.898	68,3%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.700.000</b>		<b>€ 500.716</b>	<b>€ 1.199.284</b>	<b>5.733.490</b>	
			29,5%	70,5%		

## ABITAZIONI

QUOTA FISSA € 158.727

QUOTA VARIABILE € 380.173

Coefficients Ka applicati

**NORD ITALIA**

Coefficients Kb applicati

**MEDI**

CAT.	Componenti	coeff Ka	Tariffa fissa €/mq
D01	1	0,80	€ 0,43697
D02	2	0,94	€ 0,51344
D03	3	1,05	€ 0,57353
D04	4	1,14	€ 0,62269
D05	5	1,23	€ 0,67185
D06	6	1,30	€ 0,71008
DNR	2	0,94	€ 0,51344

CAT.	Componenti	coeff Kb	Tariffa variabile €/anno
D01	1	1,00	€ 85,72885
D02	2	1,80	€ 154,31193
D03	3	2,20	€ 188,60347
D04	4	2,70	€ 231,46789
D05	5	3,20	€ 274,33232
D06	6	3,70	€ 317,19674
DNR	2	1,80	€ 154,31193

## COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO)

## DITTE

QUOTA FISSA € 341.989

QUOTA VARIABILE € 819.111

1.818.592

3.914.898

Coefficients Kc applicati 0%

Coefficients Kd applicati 0%

5.733.490

Det. (Tutto)

Det. (Tutto)

	CAT.	coeff Kc	Tariffa fissa	CAT.	coeff Kd	Tariffa variabile €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0,54	0,38515	1	4,39	€ 0,91985
Cinematografi e teatri	2	0,37	0,26390	2	3,00	€ 0,62860
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	0,56	0,39941	3	4,55	€ 0,95337
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	0,82	0,58485	4	6,73	€ 1,41015
Stabilimenti balneari	5	0,51	0,36375	5	4,16	€ 0,87166
Esposizioni, autosaloni	6	0,43	0,30669	6	3,52	€ 0,73755
Alberghi con ristorante	7	1,42	1,01279	7	11,65	€ 2,44106
Alberghi senza ristorante	8	1,02	0,72750	8	8,32	€ 1,74331
Case di cura e riposo	9	1,13	0,80596	9	9,21	€ 1,92980
Ospedali	10	1,18	0,84162	10	9,68	€ 2,02828
Uffici, agenzie, studi professionali	11	1,30	0,92721	11	10,62	€ 2,22524
Banche e istituti di credito	12	0,58	0,41368	12	4,77	€ 0,99947
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	13	1,20	0,85588	13	9,85	€ 2,06390
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	1,46	1,04132	14	11,93	€ 2,49972
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	0,72	0,51353	15	5,87	€ 1,22996
Banchi di mercato beni durevoli	16	1,44	1,02706	16	11,74	€ 2,45991
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	1,29	0,92007	17	10,54	€ 2,20847
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	0,93	0,66331	18	7,62	€ 1,59664
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	1,25	0,89154	19	10,25	€ 2,14771
Attività industriali con capannoni di produzione	20	0,65	0,46360	20	5,33	€ 1,11681
Attività artigianali di produzione beni specifici	21	0,82	0,58485	21	6,71	€ 1,40596
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	5,57	3,97272	22	45,67	€ 9,56935
Mense, birrerie, amburgherie	23	4,85	3,45919	23	39,78	€ 8,33521
Bar, caffè, pasticceria	24	3,96	2,82441	24	32,44	€ 6,79724
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	2,39	1,70463	25	19,61	€ 4,10893
Plurilicenze alimentari e/o miste	26	2,08	1,48353	26	17,00	€ 3,56205
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	7,17	5,11390	27	58,76	€ 12,31214
Ipermercati di generi misti	28	2,15	1,53346	28	17,64	€ 3,69616
Banchi di mercato genere alimentari	29	5,21	3,71596	29	42,74	€ 8,95542
Discoteche, night club	30	1,48	1,05559	30	12,12	€ 2,53954